



ATTO N. 373

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 180 del 3.3.2011)

*“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di
entrate e di spese”*

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 4.3.2011*

Trasmesso alla I - II - III Commissione Consiliare Permanente il 4.3.2011



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 180 DEL 03/03/2011

OGGETTO: Disegno di legge "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese".

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto: "D.D.L.: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese" presentata dal Direttore della Direzione regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie, umane e strumentali;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Franco Tomassoni, avente ad oggetto: "D.D.L.: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "D.D.L.: Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE







Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: Disegno di legge "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese".


PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 03/03/2011

IL DIRETTORE





Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della Pubblica Amministrazione."

OGGETTO: Disegno di legge "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese".

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 03/03/2011

Assessore Franco Tomassoni



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e spese."

RELAZIONE

Con il presente disegno di legge, connesso alla realizzazione della manovra di bilancio della Regione per il periodo 2011-2013, di cui agli atti della Giunta regionale relativi ai disegni di legge finanziaria regionale e bilancio 2011, si integra il processo di formazione degli atti di entrata e spesa per i prossimi esercizi finanziari.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento prevedono interventi normativi che non possono trovare collocazione né nel disegno di legge di finanziaria regionale, tenuto conto del suo contenuto disciplinato dalla legge regionale 28/2/2000, n. 13, né nel disegno di legge di bilancio, con il quale non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese.

Tale provvedimento va approvato nella stessa sessione di bilancio e, per i connessi riflessi sulle previsioni di entrata e di spesa, prima della legge di bilancio.


Il presente provvedimento, pertanto, accompagna la legge finanziaria e di bilancio apportando modifiche e/o rettifiche alla legislazione di settore, nonché interventi non previsti dalla normativa regionale vigente. Tale disegno di legge interviene anche su procedure, modalità, criteri ed altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa.

Il disegno di legge si articola in 7 titoli e 17 articoli, che vengono di seguito illustrati in dettaglio.

Il titolo I reca disposizioni a carattere generale e in particolare:

Il Capo I (artt. 1, 2 e 3) reca disposizioni relative agli eventi sismici del 17 ottobre 1982 e del 29 aprile 1984, consentendo, così, alla Regione di chiudere definitivamente questa fase della ricostruzione e procedere alla redistribuzione delle eventuali disponibilità tra i Comuni, attraverso la fissazione di:

- un termine ultimo per l'ultimazione dei lavori agli aventi diritto, pena la decadenza dal contributo;
- un termine per la presentazione della rendicontazione finale dei lavori da parte dei soggetti interessati, sempre pena decadenza dal contributo,
- un termine per la definitiva approvazione della predetta documentazione da parte dei Comuni con erogazione del saldo finale.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Umbria il 17 ottobre 1982 e il 29 aprile 1984, sono state emanate una serie di ordinanze (n. 77/1983 per la riattazione dei beni danneggiati dal sisma del 1982; n. 240/1984 per la riattazione dei beni danneggiati dai sismi del 1982 e del 1984; n. 318/1984 per la riattazione degli edifici al servizio delle aziende agricole danneggiati dagli eventi; n. 497/1985 per la riparazione e ricostruzione dei beni e delle opere danneggiati dai predetti eventi sismici) per dare avvio agli interventi di riattazione, riparazione e ricostruzione degli immobili urbani o al servizio di aziende agricole di proprietà privata e dei beni ed opere di proprietà pubblica (Comuni, Provincie e altri enti pubblici):

Le varie normative emanate autorizzavano la Regione Umbria ad operare nella ricostruzione sulla base di specifiche norme riguardanti la riattazione e la riparazione degli edifici, in particolare con l'applicazione delle LL.RR. n. 50/80, n.34/81, n. 26/82, n. 19/83 e loro successive integrazioni e modificazioni.

Attraverso una serie di atti deliberativi adottati nel tempo la Regione ha cercato di accelerare l'opera di ricostruzione e conseguentemente l'utilizzo delle somme assegnate adoperandosi affinché le ulteriori disponibilità, derivanti dalle economie maturate sui fondi messi a disposizione, fossero utilizzate dai Comuni per il rilascio delle concessioni contributive nel settore degli edifici privati.

Da una verifica sui tempi e sulle modalità di esecuzione degli interventi, nonché sulle somme erogate si è ritenuto opportuno, tramite lettera inviata in data 27 settembre 2010, diffidare i Comuni, visto il lungo lasso di tempo trascorso dalla data di rilascio delle concessioni contributive, a definire l'iter delle pratiche non ancora concluse entro la data del 30 ottobre 2010,.

I Comuni, a chiusura di tale attività, hanno comunicato una serie di motivazioni sia di carattere tecnico sia amministrativo, che hanno impedito la chiusura dei procedimenti amministrativi, tra cui alcuni contenziosi.

Conseguentemente si ritiene necessario, con il presente articolo, fornire agli stessi Comuni uno strumento efficace e certezza dei tempi per definire gli interventi e accertare le eventuali disponibilità di fondi residui.

Il Capo II (artt. 4 e 5) reca disposizioni relative ad entrate regionali.

L'art. 4 prevede agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Obiettivo della norma è quello di incrementare il tasso di occupazione e la stabilità dei posti di lavoro agendo attraverso una riduzione del prelievo fiscale relativo al costo del lavoro dei neo assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Si agisce in particolare su una delle componenti della base imponibile dell'IRAP rappresentata dal costo del lavoro.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La manovra, altresì, oltre ad incidere direttamente attraverso la riduzione del prelievo IRAP sul costo del lavoro dei neoassunti riduce anche gli effetti sui bilanci essendo detta imposta non deducibile ai fini dell'imposizione diretta.

Il comma 1 stabilisce che determinate categorie di soggetti passivi IRAP (imprese individuali, società, professionisti) se, nel corso del 2011, incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato rispetto a quelli rilevati al 31 dicembre 2010 possono dedurre dalla base imponibile il costo del lavoro del personale neo assunto.

Il comma 2 individua due diverse misure della deduzione. La prima pari al 50% del costo del lavoro compete a tutti i soggetti passivi indistintamente. La seconda pari al 75% del costo del lavoro compete ai soggetti passivi che incrementano i livelli occupazionali attraverso l'assunzione di soggetti che appartengono a determinate categorie: donne, *over 40*, disoccupati da oltre 12 mesi, soggetti la cui assunzione non sia agevolata da norme nazionali o regionali.

Il comma 3 estende l'incremento della deduzione del costo del lavoro al 75% anche nel caso di acquisizione di aziende o rami di azienda da imprese in amministrazione straordinaria, come individuate dalla normativa nazionale, ovvero da imprese per cui sono in corso procedure concorsuali. L'incremento della deduzione compete, inoltre, anche nel caso di assunzione diretta di lavoratori provenienti da dette imprese purchè in numero non inferiore a 30.

Il comma 4 stabilisce che la deduzione, e quindi il beneficio fiscale, compete per l'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i quattro anni successivi.

Il comma 5 stabilisce che il diritto alla deduzione viene meno, relativamente ai periodi di imposta successivi al 31 dicembre, qualora il soggetto passivo riduca il numero degli occupati a tempo indeterminato a livello pari o inferiore a quello del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010.

Il comma 6 precisa che il diritto alla deduzione non compete nei casi di acquisizione di aziende o della realizzazione di operazioni societarie straordinarie ed in tutti i casi di operazioni ad esse assimilabili. Con riferimento alle imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile l'incremento occupazionale deve essere calcolato al netto delle riduzioni dell'occupazione in altri stabilimenti regionali delle imprese tra cui sussistono dette relazioni.

Il comma 7 estende la deduzione del 50% anche alle imprese di nuova costituzione nell'anno 2011.

Il comma 8, infine, dispone che i soggetti che beneficiano delle agevolazioni in questione devono inviare una comunicazione alla Regione secondo modalità e termini che saranno stabiliti dalla giunta regionale.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 5 prevede, a partire dal 2011, l'esenzione dal pagamento dei canoni annui di concessione sui passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale.

In particolare non saranno più dovuti:

- a. le concessioni per gli "accessi in genere", che ricomprendono: gli accessi ad uso civile abitazione; gli accessi ad uso agricolo; gli accessi ad uso commerciale e industriale. Le concessioni, ad oggi, attive e registrate e che non saranno più corrisposte dai contribuenti, ammontano a 2320 (di cui 2020 riferite agli accessi per uso abitativo e 300 per accessi ad uso agricolo, commerciale e industriale);
- b. le concessioni per "attività miste", che ricomprendono gli accessi ad impianto di distribuzione carburanti, distinti, a loro volta, in due tipologie (accessi ad impianti di distribuzione carburanti e accessi ad impianti di distribuzione carburanti e affitto terreno).
Ad oggi esistono n. 63 concessioni.

Il **Capo III (artt. 6 e 7)** reca misure a favore del microcredito e dello sviluppo produttivo.

L'art. 6 istituisce un fondo a sostegno del microcredito. La crisi economica e finanziaria ha di fatto ampliato le categorie dei soggetti cosiddetti "non bancabili", quelli cioè che alla luce dei nuovi parametri di gestione utilizzati dal sistema bancario non hanno merito di credito, in particolare giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati. Il "microcredito" è un prestito di importo non superiore a 15.000 euro, di durata fino a 5 anni, avente come riferimento l'Euribor, senza prestazione di garanzie reali ed è finalizzato a sostenere l'attività economica e gli investimenti di imprese di nuova costituzione, appartenenti a tutti i settori produttivi e sotto qualsiasi forma giuridica..d

Lo strumento opererà a favore di piccoli progetti orientati all'autoimpiego che, di norma, e particolarmente in questo periodo di crisi economica e finanziaria, stentano ad avviarsi per le difficoltà connesse all'accesso al credito.

Il Fondo potrà operare o attraverso l'erogazione diretta dei prestiti oppure offrire garanzie sulle operazioni di Microcredito concesse da Istituti Bancari o dagli intermediari finanziari regolarmente abilitati ai sensi del titolo VI del testo unico bancario, opportunamente convenzionati con la Regione.

Lo schema da privilegiare è quello dell'utilizzo combinato di forme di garanzia pubblica e di partenariato con il sistema del credito.

Le modalità tecniche di gestione verranno definite successivamente dalla Giunta Regionale una volta concordati con gli Istituti Bancari i termini della loro collaborazione.

Occorrerà verificare, contestualmente, tutte le possibili sinergie con progetti analoghi in sede comunitaria e nazionale al fine di incrementare le risorse regionali disponibili.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A questo proposito è già allo studio l'ipotesi di utilizzare le opportunità create dallo strumento di microfinanza "Progres", istituito con Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010.

L'art. 7 autorizza la Giunta Regionale ad istituire Regimi di aiuto che prevedono l'istituzione di fondi rotativi finalizzati al sostegno degli investimenti delle imprese per finalità di innovazione tecnologica, investimento e sviluppo delle imprese regionali.

In particolare tale disposizione potrà consentire di attivare gli stanziamenti di cui a Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" di cui alla legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti Spa. Mediante lo stesso fondo potranno essere finanziati interventi relativi a leggi regionali, gli interventi conferiti alla regioni in materia di attività produttive ai sensi del D.Lgs 112/98, nonché gli atti di programmazione comunitaria.

I commi 1 e 2 del presente articolo individuano quindi una facoltà in capo alla Giunta Regionale di istituire ulteriori regimi di aiuto che potranno esse finanziati anche con il ricorso alle risorse del predetto Fondo.

Gli eventuali oneri relativi all'eventuale copertura, anche parziale, del differenziale di tasso di interesse tra la provvista del fondo istituito presso CDP di cui al comma 3 ed il tasso applicato alle imprese, nonché gli oneri di gestione del fondo da riconoscere a Cassa Depositi e Prestiti Spa sono a carico dagli stanziamenti di cui al cap. 9394 del Bilancio Regionale.

Il Capo IV (artt. 8, 9 e 10) reca disposizioni in materia di spesa.

L'art. 8 detta disposizioni in materia di contenimento della spesa in attuazione ai principi di coordinamento stabiliti all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al comma 1, si dispone, espressamente, di aderire volontariamente ai principi di contenimento della spesa pubblica e alle regole di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ai sensi di quanto previsto al comma 20 del citato articolo 6 del d.l. 78/2010. Questa norma rileva ai fini dell'art.6, comma 20, terzo periodo, del citato d. l. ove si statuisce: "a decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che ... aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo".

Al comma 2, si disciplinano, nondimeno, alcune delle misure statali al fine di fornire un chiaro quadro applicativo delle stesse. Resta fermo che alcune misure contenute nel citato



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


provvedimento statale trovano diretta applicazione non solo per la Regione, ma anche per le aziende sanitarie e le società partecipate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al comma 2, lett. a) si dispone, in attuazione dell'art. 6, comma 1 del d.l. 78/2010, che i costi di partecipazione agli organi collegiali regionali devono essere adeguati alla nuova normativa di contenimento dei costi. Precisamente, questa norma comporta che la partecipazione agli organi o organismi regionali (commissioni, comitati, osservatori ...) ritenuti indispensabili ex l. r. 30-6-1999, n. 19 è onorifica, fatti salvi il rimborso delle spese sostenute e gli eventuali gettoni di presenza ove previsti. Il gettone di presenza non può superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, secondo quanto dispone la richiamata norma statale. L'elenco di siffatti organismi regionali indispensabili, istituiti con atto della Giunta regionale, è contenuto nella deliberazione di Giunta regionale n.1957/2010. L'elenco degli organismi regionali indispensabili, istituiti con atto del Consiglio regionale, è contenuto nella deliberazione di Consiglio regionale n. 96/2006 e successive modificazioni.

Al comma 2, lett. b) si dispone, in attuazione dell'art. 6, comma 2 del d.l. 78/2010, che gli enti ai quali la Regione eroga contributi in via ordinaria sono tenuti ad adeguarsi alle misure di contenimento dei costi. Precisamente, questa norma comporta che gli enti, anche privati, non possono più ottenere contributi regionali se non prevedono nel relativo statuto che sono onorifiche la partecipazione agli organi collegiali e la titolarità degli organi. I contributi regionali erogati *una tantum* non rilevano ai fini della disposizione in esame. Ove previsto dalla normativa, lo statuto può prevedere il rimborso delle spese sostenute e gettoni di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta giornaliera. Sulla base della misura statale, la disposizione in esame non si applica agli organi di controllo (quali i revisori) e agli enti privati quali Onlus, associazioni di promozione sociale e società. Sono esclusi anche gli enti pubblici quali Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti e le fondazioni di ricerca e organismi equiparati. Per l'individuazione dei soggetti esclusi si rinvia, comunque, all'elenco indicato all'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2 del d.l. 78.

Al comma 2, lett. c) si dispone, in attuazione dell'art. 6, comma 3 del d.l. 78/2010, la riduzione, per un triennio, del dieci per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, *delle indennità (compensi, gettoni, retribuzioni)* corrisposte ai componenti dei vari organi di enti e agenzie regionali. La misura in esame si applica anche agli organi di controllo quali i revisori dei conti. La disposizione non concerne le società partecipate.

segue atto n. *230* del *03/05/2014*



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al comma 2, lett. d) si dispone, in attuazione dell'art. 6, comma 5 del d.l. 78/2010, che devono essere applicati tetti massimi alla *composizione numerica dei consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori* degli enti ed agenzie regionali, nonché degli organismi di natura pubblica, anche con personalità giuridica di diritto privato, (ad es. fondazioni istituite con atto regionale). In particolare detti organi non possono essere costituiti da un numero superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. La disposizione non concerne le società partecipate ed evidentemente non si applica agli organi già costituiti in forma monocratica. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Al comma 2, lett. e) si dispone, in attuazione dell'art. 6, comma 6 del d.l. 78/2010, la riduzione del 10 per cento dei *compensi dei componenti sia degli organi di amministrazione che di controllo delle società partecipate* di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8. La disposizione regionale appena citata, in attuazione della legge 296/2006 prevede quanto segue: "Nelle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni". Diversamente dalla disposizione regionale recante i tetti massimi dei compensi, la misura in esame, cioè il taglio obbligatorio del dieci per cento dei compensi concerne gli amministratori e i componenti degli organi di controllo. Il compenso ex articolo 2389, comma 1, del codice civile, menzionato nella misura statale, concerne il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo delle società per azioni.

Al comma 2, lett. f) si dispone, in attuazione dell'art.6, comma 7 del d.l. 78/2010, che il complesso della spesa *per studi ed incarichi di consulenza* non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione in analogia a quanto previsto dalla misura statale, non si applica agli enti regionali che svolgono attività di ricerca come compito istituzionale.

Al comma 2, lett. g) si dispone, in attuazione dell'art.6, comma 8 del d.l. 78/2010, che il complesso *della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre ...* non può superare il 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione, in analogia a quanto previsto dalla misura statale, non si applica agli enti regionali che svolgono tali attività come compito istituzionale. Sono parimenti escluse le



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

spese sostenute per pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

Al comma 2, lett. h) si dispone, in attuazione dell'art.6, comma 9 del d.l. 78/2010, che la Regione, gli enti e le agenzie regionali non possono effettuare *spese per sponsorizzazioni*.

Al comma 2, lett. i) si dispone, in attuazione dell'art.6, comma 12 del d.l. 78/2010, che *la spesa per missioni*, anche all'estero, non può superare il 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Restano escluse dai limiti di spesa le missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, nonché quelle connesse ad accordi internazionali, etc. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.l.78/2010. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali.

Al comma 2, lett. l), si dispone, in attuazione dell'art.6, comma 13 del d.l. 78/2010, che la spesa sostenuta *per attività esclusivamente di formazione*, non può essere superiore al 50 per cento di quella impegnata nel 2009 per le medesime finalità. La spesa per formazione derivante da obblighi normativi resta esclusa da tali limiti. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali

Al comma 2, lett. m), si dispone, in attuazione dell'art.6, comma 14 del d.l. 78/2010, che il complesso della *spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi* non può essere superiore all'80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali.

Al comma 3 si prevede la facoltà per la Giunta regionale di emanare atti di indirizzo per l'applicazione della normativa di cui all'art.6.

Al comma 4 si fa salva l'autonomia del Consiglio regionale nell'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6.

Al comma 5 si prevede che gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della specifica disciplina settoriale la quale può contemplare spese obbligatorie alle quali non possono applicarsi i limiti di spesa di cui all'articolo 6. Resta ferma la competenza della Regione e, in particolare, della Giunta regionale, ad emanare, ove occorra, atti di indirizzo in materia.

L' art. 9 al comma 1 stabilisce quali sono le manifestazioni e gli eventi che la Giunta regionale sostiene, in attuazione degli articoli 10,11 e 14 dello Statuto regionale: quelli realizzati nell'ambito delle materie di competenza regionale esclusivamente per il



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

raggiungimento di finalità istituzionali e che corrispondono ad uno o più degli specifici criteri stabiliti nel medesimo comma 1.

Il comma 2 definisce per l'anno 2011 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle manifestazioni ed eventi di cui al comma 1, rinviando la quantificazione della spesa per gli anni successivi alla legge finanziaria regionale.

L'art. 10 prevede un finanziamento specifico per la realizzazione di eventi, mostre, conferenze, convegni ed ogni altra iniziativa finalizzata alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia che ricorre nell'anno 2011.

La Regione infatti, tenuto conto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2007 ("Istituzione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia") e 18 luglio 2008 ("Nomina e organizzazione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia"), provvede alla realizzazione e al sostegno di iniziative ed eventi culturali commemorativi del Risorgimento italiano, specie se storicamente legati al territorio dell'Umbria.

Il **Capo V (art. 11)** prevede lo stanziamento per l'anno 2011 del cofinanziamento regionale al progetto ministeriale destinato alla creazione del "Centro regionale umbro di monitoraggio della Sicurezza Stradale". Il progetto è stato ammesso a cofinanziamento con decreto interministeriale n. 800 del 28/9/2009 e prevede la realizzazione:

- a) del catasto delle strade regionali;
- b) del rilevamento dei flussi di traffico;
- c) dell'integrazione delle centraline con ulteriori strumenti in grado di acquisire informazioni sui dati ambientali e sulle condizioni meteo;
- d) del rilevamento della incidentalità.

L'integrazione nel sistema Geographic Information System (GIS) dei dati così acquisiti, opportunamente localizzati e georeferenziati, consentirà una completa rappresentazione su mappe.

Il **Capo VI (art. 12)** reca disposizioni relative al Centro regionale di protezione civile di Foligno, prevedendo un apposito stanziamento in bilancio per il finanziamento delle spese di funzionamento del Centro.

Il **Titolo II (artt. 13 -22)** reca disposizioni di modificazioni e integrazioni a leggi regionali vigenti ed in particolare:

L'art. 13 integra la legge regionale 17 maggio 1994, n.14, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", istituendo un Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica per incidenti stradali, avvenuti per caso fortuito o di forza maggiore, a persone, cose e mezzi.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il danno non è risarcibile nel caso in cui l'incidente – su strade comunali, provinciali, regionali e statali del territorio regionale - avvenga in violazioni delle norme dettate dal Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

L'incidente stradale deve essere accertato con verbale redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del d.lgs. 285/1992 e sue successive modifiche e integrazioni, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della Provincia o dal personale del Corpo forestale dello Stato. Nel verbale deve risultare il nesso causale tra danno provocato e impatto con l'animale.

La norma rinvia ad un atto della Giunta regionale la disciplina per le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande di risarcimento e la relativa liquidazione.

La rettifica normativa – tenuto conto della costante giurisprudenza in materia che ha sempre ritenuto responsabili lo Stato e la Regione anche dei danni causati da incidenti a mezzi, persone e cose dalla fauna selvatica (qualificata quale patrimonio indisponibile) - risulta opportuna in quanto la legislazione regionale vigente prevede il risarcimento dei soli danni (causati dalla fauna selvatica) alla produzione agricola.

L'art. 14 prevede modifiche alla Legge Regionale 12/1995 ("Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali). La promozione e il sostegno delle attività per la creazione d'impresa, alla luce degli obiettivi di crescita e competitività delineati per il prossimo triennio, si presenta quale attività strategica per aiutare il sistema ad un suo riposizionamento, e per questo la Giunta Regionale ha ravvisato la necessità di definire una rinnovata e più incisiva politica.

Gli indirizzi strategici sono definiti nel DAP 2011 e nel Programma triennale di politica industriale di cui alla L.R. n.25/2008.

Le nuove linee d'intervento, volgono in prima istanza alla risistemizzazione degli strumenti a sostegno della creazione d'impresa tenendo in considerazione alcuni elementi di contesto che sono mutati ed in particolare:

- 1) drastica riduzione delle risorse;
- 2) accorpamento del BIC Umbria e delle sue competenze in Sviluppumbria S.p.a.

Gli elementi che caratterizzano la nuova politica sono i seguenti:

- 1) Gestione efficace delle risorse;
- 2) Integrazione della L.R. 12/95 con il D.Lgs. 185/2000 e con gli altri strumenti delineati nel Programma triennale delle politiche industriali;
- 3) Semplificazione dei meccanismi di gestione della L.R. 12/95.

Modifica art.2 (Destinatari)

In considerazione della situazione del mercato del lavoro, come anche richiesto dalle due Province, viene innalzato il limite dell'età dei beneficiari di cui alla L.R.12/95 da 32 a 35 anni.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Modifica art.3 (Priorità)**

In linea con i documenti programmatici viene modificato l'articolo delle priorità che assicurava alle imprese femminili e per quelle costituite da cassintegrati o iscritti alle liste di mobilità una percentuale complessiva di riserva pari al 30% delle risorse stanziare, disponendo un notevole aumento delle riserve stabilite, ed in particolare per le donne.

Con la modifica proposta le imprese femminili dispongono di una riserva propria del 40% e quelle costituite da cassintegrati del 20%.

Modifica art.4 (Tipologie delle agevolazioni)

Nell'ottica dell'integrazione con i benefici di cui al Titolo II del D.Lgs. 185/2000 e con l'istituendo Fondo per il Microcredito, viene introdotto un valore minimo per l'anticipazione concessa all'articolo 4, lettera d) della L.R. 12/95, pari a 25.000,00 Euro.

In tal modo i progetti con un investimento inferiore ai 25.000 Euro trovano copertura sul Fondo Microcredito e D.Lgs. 185/2000 e nel contempo la L.R.12/95 si specializza per iniziative imprenditoriali più strutturate.

Abrogazione art.14 (Relazioni annuali e rendiconti)

In un'ottica di semplificazione si propone di abrogare l'articolo 14 relazione e rendiconti che appare datato e di fatto è stato fino ad ora disatteso.

Art.15 (Fonti finanziarie)

Al fine di garantire un'efficace e tempestiva gestione delle risorse si rinvia ad atti di Giunta la destinazione delle risorse del Fondo rotativo con cadenza annuale.

Art.16 (Cumulabilità)

Viene poi modificato l'articolo sulla cumulabilità utilizzando una terminologia più adeguata e prevedendo il divieto espresso di cumulabilità con il D.Lgs. 185/2000.

L'art. 15 stabilisce l'ammontare dei compensi da corrispondere ai componenti l'organo di revisione dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) che in fase di prima applicazione della legge istitutiva dell'Agenzia era stato stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione 19/7/2000 n. 794, sulla base delle tariffe professionali. La disposizione in esame prevede invece che l'indennità lorda annua spettante ai componenti il Collegio dei revisori sia pari al 6 per cento dell'indennità lorda annua spettante al Direttore generale (esclusa l'indennità di risultato), maggiorata del 50 per cento per quella spettante al Presidente del Collegio.

Si dispone, inoltre, che dal 2011 al 2013 l'indennità corrisposta rispetti, comunque, il limite previsto dall'art. 6, comma 3 del d.l. 78/2010.

L'art. 16 apporta modifiche e integrazioni alla legge di contabilità regionale n. 13/2000, finalizzate all'adeguamento delle disposizioni a quanto previsto dal d.lgs 150/2009. Il comma 1. prevede l'integrazione dell' art. 98, comma 3 lettera c) della legge. La modificazione in

segue atto n. 180

del 03/03/2014



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

questione permette di garantire l'utilizzo delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione per verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs 150/2009.

Il comma 2. prevede l'assegnazione delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione di cui al d.lgs 150/2009 all'organismo preposto al controllo strategico di cui all'articolo 99 della LR 13/2000. Tale intervento normativo oltre a lasciare inalterata l'architettura della LR 13/2000 garantisce la continuità tra l'organismo di controllo strategico e l'OIV. La definizione delle attività dell'organismo e dell'ambito di operatività dello stesso, le regole di funzionamento, la modalità di nomina e individuazione del compenso è rimessa a successivi provvedimenti.

L'art. 17 integra l'articolo 2, comma 1, della L.R. 30/2000, istitutiva dell'Agenzia Umbria Ricerche con lo scopo di rendere coerente l'attività, peraltro già svolta dall'Agenzia suddetta, relativa alla realizzazione e gestione di specifiche azioni pilota, sperimentali o innovative. L'attuazione delle stesse può avere anche riflessi di natura gestionale. Peraltro, analoghe previsioni sono rintracciabili in statuti o atti istitutivi di enti aventi natura analoga o similare (ISFOL).

L'art. 18 è volto a disciplinare il recupero del tributo ed il procedimento di irrogazione mediante iscrizione a ruolo delle sanzioni per omesso, insufficiente o ritardato pagamento. Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 472/1997, le sanzioni per omesso, insufficiente o ritardato pagamento possono essere iscritte direttamente a ruolo senza previa contestazione in quanto, in nessun caso, per le predette sanzioni è ammessa definizione agevolata prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.

L'art. 19 abroga l'articolo 7, della legge regionale 12 novembre 2002, n.21, recante interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre.

La disposizione, di cui si propone l'abrogazione, ha istituito l'elenco delle imprese certificate presenti in Umbria per l'adozione di sistemi di gestione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza del lavoratore e della responsabilità sociale, secondo gli standard riconosciuti da organismi di normazione internazionali e/o nazionali.

Il comma 2, dell'articolo in esame, prevede che l'elenco fosse suddiviso per tipologia di certificazione e categoria d'azienda e che le modalità di tenuta fossero disciplinate dalla Giunta regionale.

Il comma 3, infine, prevede che l'elenco fosse tenuto presso la Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale con periodicità annuale.

Le perplessità che hanno da sempre accompagnato l'attuazione di tali disposizioni discendono dal fatto che il suddetto elenco, apparentemente con una mera funzione

segue atto n. 180

del 03/03/2014



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

descrittiva, avrebbe potuto creare disparità tra le imprese in possesso di certificazioni e quelle che pur essendo in tutto e per tutto nelle condizioni di certificabilità, non hanno mai intrapreso tale percorso.

Va tenuto presente che la presenza nell'elenco di un'impresa non potrebbe costituire, per la stessa, motivo di priorità in procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici o per la concessione di aiuti alle imprese e ciò per un duplice motivo:


- da un lato, come già detto, il non possesso di una determinata certificazione da parte di un'impresa può dipendere da svariati fattori e non esclude che l'impresa stessa possieda comunque i requisiti di certificabilità;
- dall'altro, previsioni di questo tipo non risultano conformi all'ordinamento comunitario in materia di appalti pubblici e concorrenza e la loro applicazione potrebbe esporre la Regione al rischio di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

Inoltre, l'elenco in questione avrebbe potuto riportare con precisione le sole aziende certificate a seguito dell'ammissione a contributo a valere su Bandi regionali, mentre per le altre ci si sarebbe dovuti affidare alle comunicazioni fatte dalle imprese interessate ovvero dagli organismi certificatori. Poiché è ovvio che a carico di questi soggetti (imprese e enti di certificazione) la Regione non avrebbe potuto porre alcun obbligo di comunicazione, ne deriva che l'elenco medesimo non sarebbe stato completo.

Si segnala peraltro che informazioni in merito alle aziende in possesso di determinate certificazioni possono agevolmente essere ricavate visitando i siti internet degli organismi certificatori.

L'art. 20 proroga, fino al 31 dicembre 2013 (prima era fino al 31/12/2012) i benefici - a favore di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a far data dal 1/1/2009 ovvero che siano beneficiari di ammortizzatori sociali - concernenti la postergazione delle rate di mutuo stipulati per l'acquisto e ristrutturazione dell'abitazione principale, attraverso garanzie gravanti sul fondo della Gepafin Spa. Tale proroga del termine consente la piena efficacia della norma rispetto al limite massimo di 24 mesi fissato per l'intervento del fondo di garanzia regionale.

Con l'art. 20, nell'ambito delle politiche e delle iniziative che la Regione intende assumere per far fronte alla necessità di sostenere i lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali e che non hanno percepito le mensilità salariali a far data dal 1° gennaio 2011 si prevede un ulteriore intervento finalizzato alla anticipazione da parte di banche convenzionate con Gepafin Spa del trattamento retributivo, di integrazione salariale ovvero di mobilità nel limite di euro 2.000 con garanzia del fondo di cui all'art. 6, comma 7, della legge regionale 4/2009.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 21 prevede un finanziamento specifico per gli interventi di cui all'articolo 2, della legge regionale 15 Aprile 2009, n.6 di istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria, in materia di azioni positive in tema di parità.

La Regione, al termine della precedente legislatura, ha adottato una nuova legge per disciplinare le politiche di genere e contestualmente, in maniera novativa, il Centro per le pari opportunità.

Le linee programmatiche 2010-2015 - "Umbria 2015 (Una nuova Riforma dell'Umbria), presentate dalla Presidente della Giunta regionale in Consiglio regionale il 9 giugno 2010, riaffermano con forza la centralità delle politiche di genere e di pari opportunità nell'azione politico-amministrativa regionale, assumendo a riferimento l'approccio del *mainstreaming* di genere. Tale approccio si sostanzia nel prendere in esame ogni fase dello sviluppo delle politiche – progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione – al fine di promuovere la parità tra donne e uomini.

La norma proposta, quindi, consente di attuare quelle attività che - alla luce del nuovo quadro d'indirizzo politico e la cui declinazione è maggiormente specificata nella proposta di DAP 2011-2013 e nella deliberazione della Giunta regionale n. 1842 del 20 dicembre 2010 - fanno capo direttamente alla Regione.

Le attività oggetto del finanziamento sono:

- promozione di iniziative e azioni rivolte alla costruzione della Rete Regionale delle pari opportunità e delle politiche di genere, con particolare riferimento agli organismi di parità, alle autonomie locali, agli Enti, associazioni e organismi che a vario titolo intercettano la dimensione di genere nelle loro attività
- realizzazione di iniziative, azioni, progetti su temi e sulle priorità individuate dalla Road Map dell'Unione Europea e dalla Carta Europea per l'uguaglianza e la parità tra uomini e donne nella vita locale, unitamente a quelle espresse nelle Linee programmatiche di legislatura 2010-2015 " Umbria 2015 – Una nuova Riforma dell'Umbria"
- realizzazione di azioni ed iniziative con finalità di assicurare supporto tecnico – scientifico al Tavolo Regionale delle politiche di genere e alla Rete Regionale per le politiche di genere e pari opportunità.
- realizzazione delle iniziative, programmi e progetti inerenti la celebrazione di eventi promosse dall' ONU, dall' Unione Europea e dallo Stato Italiano attinenti e/o inerenti le tematiche di genere (25 novembre " Giornata internazionale contro la violenza alle donne"; 8 marzo "Giornata internazionale della donna ").

L'art. 22 introduce un nuovo articolo, il 24 bis, alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7, recante norme per il sistema formativo integrato regionale, allo scopo di prevedere un



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

apposito sistema informativo riferito all'anagrafe regionale degli studenti ed ai settori disciplinati dalla citata legge regionale.

Il D.Lgs. 112/1998, agli articoli 138 e 139, attribuisce a Regioni, Province e Comuni rilevanti funzioni riferite alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e alla programmazione della rete scolastica con particolare riferimento a: istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione regionale dell'offerta formativa; redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e di utilizzo degli edifici; interventi perequativi; interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica.

Per esercitare le funzioni di programmazione dell'offerta formativa territoriale tutti i soggetti a vario titolo interessati necessitano di strumenti conoscitivi della situazione scolastica del proprio territorio, di analisi dei dati e di confronto con le altre realtà territoriali.

In virtù dell'art. 68, della L. 144/1999, e del successivo D.Lgs. 76/2005, alla Regione è stata attribuita la titolarità dell'anagrafe regionale degli studenti, contenente i dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria e in virtù dell'art. 7, comma 4, della L. 23/1996, è altresì investita dell'articolazione regionale dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

Secondo le previsioni del medesimo D.Lgs. 76/2005, le Regioni e le Province Autonome assicurano l'integrazione delle Anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione alle azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni e per la vigilanza sull'osservazione del diritto-dovere per l'applicazione di sanzioni, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalla Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato

Per assolvere al meglio le funzioni di propria competenza, nell'ottica di economicità, efficienza ed efficacia degli interventi e dell'azione amministrativa, si propone, quindi, il presente articolo.

L'art. 23 apporta modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 13/2009 in materia di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate, abrogando la disposizione contenuta nella lettera e) del comma 2 del suddetto articolo.

L'attuazione del Piano regionale (dei rifiuti), infatti, è demandata all'approvazione, da parte degli ATI, dei Piani di Ambito (PdA) di cui all'art. 13 della legge in questione, con il quale sono individuati i fabbisogni, la localizzazione e il dimensionamento degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

La lettera e), del comma 2, dell'articolo citato, stabilisce che costituiscono elementi essenziali, tra l'altro, gli studi di fattibilità degli impianti.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tale previsione, soprattutto in relazione a impianti particolarmente complessi, appesantisce la redazione delle proposte dei singoli Piani d'Ambito, allungando i tempi della loro approvazione.

I contenuti dei PdA, già ampiamente dettagliati dalla legge, sono stati ulteriormente precisati dalle Linee Guida emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. 13 maggio 2009 (DGR n.1229 del 7 settembre 2009) e contengono tutti gli elementi utili all'individuazione e programmazione degli interventi necessari per la definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche in assenza degli studi di fattibilità di cui alla citata lett.e). Peraltro, tali studi, ai fini dell'affidamento del servizio possono comunque essere effettuati anche dopo l'approvazione del PdA.


Con il presente articolo, quindi, si propone di abrogare la suddetta lett.e), del comma 2, dell'art. 13.

Il Titolo III e IV (artt. 24 - 25 - 26) recano disposizioni in materia di dotazioni organiche e reclutamento del Personale nelle Aziende sanitarie regionali ed in particolare:

L'art. 24 interviene a rendere di nuovo applicabili le norme contenute nella legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16, recante disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali. Tali disposizioni, infatti, sulla base di quanto stabiliva l'articolo 10 della medesima legge 16/2005, non sono da considerarsi più applicabili dopo l'approvazione del Piano sanitario regionale, intervenuta il 28 aprile 2009 con la Deliberazione n. 289 del Consiglio regionale. In questo modo viene colmato il vuoto normativo che si era realizzato dopo l'approvazione del nuovo Piano sanitario regionale.

Con **l'art 25**, da un lato, si apportano modificazioni al comma 2, dell'articolo 5, della legge regionale n. 16/2005, prevedendo che le modalità di selezione da indire, dopo l'entrata in vigore della legge, sono solo per corso-concorso di formazione, con procedure uniche centralizzate, sulla base dei fabbisogni espressi dalle Aziende sanitarie regionali e dall'altro viene abrogato l'articolo 6, contenente disposizioni che hanno perso efficacia dopo un anno dall'entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2005 ed in contrasto con l'attuale assetto della materia a livello nazionale.

L'art. 26, infine, stabilisce che le Aziende sanitarie regionali debbano adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 16/2005, come modificato dalla presente legge anche per eventuali procedure selettive già indette, ma non ancora avviate.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese".

TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE
GENERALE

Capo I
Eventi sismici anni 1982/1984

Art. 1
*(Disposizioni relative agli eventi sismici
1982-1984)*

1. Gli interventi di ricostruzione finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984 non ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'interessato deve produrre, al comune competente, la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Per gli interventi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la dichiarazione di decadenza dal contributo e l'avvio del procedimento di revoca dello stesso.

Art. 2
*(Realizzazione di interventi di carattere
strutturale)*

1. La disposizione di cui all'articolo 7, terzo comma della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Valnerina e degli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, non opera nei confronti dell'avente diritto non residente nell'immobile oggetto di contributo, fermo restando l'obbligo per lo stesso della realizzazione dei lavori strutturali per i quali l'importo del contributo non può essere superiore a quello determinato per tali opere in sede di concessione.

Art. 3*(Competenze dei comuni)*

1. Il comune competente dispone l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, previo verifica della regolarità della documentazione prodotta, a fine lavori. La erogazione del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale.


2. Il comune, in caso di verifica negativa della documentazione di cui al comma 1 dispone, la dichiarazione di decadenza del contributo e l'eventuale avvio del procedimento di revoca.

Capo II**Disposizioni in materia di entrata****Art. 4***(Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)*

1. Ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 incrementano il

segue atto n. 180

del 05/03/2011



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto alla data del 31 dicembre 2010, possono dedurre il costo del predetto personale come specificato dal comma 2.


2. La deduzione di cui al comma 1 è pari al cinquanta per cento del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato, definito ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B, numero 9 del codice civile. La deduzione è incrementata al settantacinque per cento qualora l'assunzione sia effettuata senza beneficiare di incentivi e sgravi previsti dalla normativa statale o regionale, e nei casi di assunzione di personale dipendente disoccupato da oltre dodici mesi di età superiore ad anni quaranta e di assunzione di persone di sesso femminile.

3. La deduzione di cui al secondo periodo del comma 2 compete inoltre nel caso di acquisizione di complessi aziendali da imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274), e nel caso di acquisizione o affitto di rami di azienda da imprese per le quali siano in corso procedure concorsuali. La deduzione compete, altresì, nel caso di assunzione diretta di lavoratori provenienti dalle stesse imprese in numero non inferiore a trenta dipendenti.

4. La deduzione spetta per l'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e i successivi quattro anni.

5. La deduzione decade se nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari rispetto a quelli occupati alla

segue atto n. 190 del 05/05/2014



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

data del 31 dicembre 2010.

6. Ad eccezione dei casi di cui al comma 3 non possono usufruire della deduzione di cui al comma 2 le imprese per cui l'incremento occupazionale derivi dall'assorbimento a qualsiasi titolo, anche parziale, di attività di imprese giuridicamente preesistenti, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie. Nel caso di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.

7. Le imprese costituite nel corso del 2011 possono usufruire della deduzione di cui al primo periodo del comma 2 in riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato a condizione che l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.

8. I soggetti che beneficiano della deduzione inviano alla Regione una comunicazione dei dati nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 5

(Disposizioni concernenti gli accessi e i passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2011 gli accessi e i passi carrabili di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e agli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada), posti lungo la rete viaria regionale, sono esentati dal pagamento del canone annuo di cui all'articolo 27 del d.lgs. 285/1992.

2. Per gli accessi e i passi carrabili di cui al comma 1, autorizzati entro il 31 dicembre

segue atto n. 130 del 03/03/2011



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2010, il canone corrispondente all'annualità 2010 è dovuto per intero.

Capo III
Microcredito e sviluppo produttivo

Art. 6
(Fondo per il microcredito)

1. E' istituito, presso la Struttura regionale competente, un fondo finalizzato alla promozione e al sostegno di progetti di creazione d'impresa realizzati da giovani, donne e soggetti svantaggiati, denominato Fondo per il microcredito.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di attuazione e gestione del Fondo per il microcredito.

3. In sede di prima applicazione il Fondo è costituito per un valore di euro 1.000.000,00 (un milione) mediante l'utilizzo delle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 2010 sui fondi di cui all'articolo 15 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali).

4. La Giunta regionale può disporre incrementi della dotazione finanziaria di cui al comma 3 utilizzando ulteriori disponibilità dei fondi di cui al medesimo comma 3 ovvero risorse finanziarie regionali, statali e comunitarie e anche provenienti da enti ed istituti pubblici e privati.

Art. 7
(Sostegno agli investimenti delle imprese)

1. Al fine di sostenere i processi di innovazione tecnologica, di investimento e di crescita delle imprese regionali la Giunta regionale può utilizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, regimi di aiuto, autorizzati dalla Commissione europea, avvalendosi di fondi rotativi finalizzati alla



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

concessione alle imprese di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

2. Possono beneficiarie degli interventi di cui al comma 1 le imprese dei settori extra agricoli, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, prevedendo in ogni caso una riserva di fondi a favore delle piccole imprese comunque non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili. Il tasso applicato alle imprese beneficiarie non può essere inferiore allo zero virgola cinquanta per cento annuo.

3. In attuazione dei commi 855, 856, 857, 858 e 859 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) i regimi di aiuto di cui al comma 1 possono prevedere l'utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti Spa.

4. Gli oneri relativi all'eventuale copertura, anche parziale, del differenziale di tasso di interesse tra la provvista del Fondo di cui al comma 3 ed il tasso applicato alle imprese, nonché gli oneri di gestione del Fondo da riconoscere a Cassa Depositi e Prestiti Spa sono a carico degli stanziamenti di cui al cap. 9394 del bilancio regionale.

Capo IV**Disposizioni in materia di spesa****Art. 8***(Disposizioni di contenimento della spesa)*

1. La Regione aderisce volontariamente ai principi di contenimento della spesa pubblica e alle disposizioni concernenti la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al comma 1:

a) i costi di partecipazione agli organi collegiali regionali sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del d.l. 78/2010 convertito dalla l.122/2010;

b) gli enti ai quali la Regione eroga contributi in via ordinaria si adeguano alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010 convertito dalla l.122/2010. I gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuto adeguamento delle rispettive norme di organizzazione e di funzionamento. Tali disposizioni non si applicano alle società e agli enti elencati all'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;

c) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di enti e agenzie regionali, dall'anno 2011 e sino all'anno 2013, sono, automaticamente, ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del d.l. 78/2010 convertito dalla l.122/2010;

d) gli enti e le agenzie regionali, gli organismi pubblici partecipati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, adeguano le rispettive norme di organizzazione e di funzionamento al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione

segue atto n. 180

del

03/03/2014



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;


e) i compensi di cui all'articolo 2389, primo comma del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società partecipate di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese), sono ridotti del dieci per cento, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6 del d.l. 78/2010. La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) a decorrere dall'anno 2011, il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al venti per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e alle agenzie regionali con esclusione degli enti che svolgono attività di ricerca come compito istituzionale;

g) a decorrere dall'anno 2011 il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non può superare il venti per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e alle agenzie regionali con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale. La disposizione non si applica alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi;

h) a decorrere dall'anno 2011, la Regione, gli enti e le agenzie regionali non effettuano spese per sponsorizzazioni;

i) a decorrere dall'anno 2011, la spesa per missioni, anche all'estero, non può superare il cinquanta per cento del complesso



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alle missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, nonché a quelle connesse ad accordi internazionali, ovvero, indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari ed interistituzionali e con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito regionale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.l. 78/2010, convertito dalla l.122/2010. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali;

l) a decorrere dall'anno 2011, la spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione, non deve essere superiore al cinquanta per cento di quella impegnata nel 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali. La disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi;

m) il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2011, non può essere superiore all'ottanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali.

3. La Giunta regionale per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, adotta atti di indirizzo rivolti anche agli enti e agenzie regionali, nonché alle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione.

4. Il Consiglio regionale attua le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito

segue atto n. 180

del 03/03/2004



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della propria autonomia.

5. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.

Art. 9*(Eventi e manifestazioni)*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, promuove e favorisce la realizzazione di manifestazioni ed eventi, anche da parte di soggetti pubblici e privati, che rispondono esclusivamente ai seguenti criteri:

a) armonia e coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;

b) valorizzazione del territorio regionale;


c) validità rispetto al sistema economico, sociale e culturale regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 450.000,00, con imputazione, in termini di competenza e di cassa, all'unità previsionale di base 01.1.004, di nuova istituzione, denominata "Eventi e manifestazioni" (cap. 581 n.i.) del bilancio di previsione 2011. L'entità della spesa, per gli anni 2012 e successivi, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della legge regionale di contabilità.

Art. 10*(Celebrazioni per il centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 dello Statuto regionale, promuove e favorisce le celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia che ricorre nel 2011, provvedendo alla

segue atto n. 180 del 03/03/2011



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

realizzazione e al sostegno di iniziative ed eventi culturali commemorativi del Risorgimento italiano, con particolare riferimento a quelli storicamente legati al territorio dell'Umbria.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale individua, con proprio atto, eventi, mostre, conferenze, convegni ed ogni altra iniziativa per la celebrazione della ricorrenza.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti nel presente articolo è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 250.000,00, da imputare, in termini di competenza e cassa, all'unità previsionale di base 01.1.004 denominata "Eventi e manifestazioni" (cap. 582 n.i.) del bilancio di previsione 2011.

Capo V**Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale****Art. 11*****(Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)***

1. Per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376 n.i.), a titolo di cofinanziamento del progetto denominato "Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale" di cui al decreto interministeriale 28 settembre 2009, n. 800.

Capo VI**Centro regionale di protezione civile****Art. 12*****(Centro regionale di protezione civile)***

1. E' istituito il Centro regionale di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

protezione civile quale sede operativa del Servizio regionale di protezione civile al fine di assicurare l'unitarietà della gestione tecnico-operativa delle attività di protezione civile e favorire una rete integrata di collegamenti tra soggetti pubblici e privati per l'espletamento delle relative attività. Il Centro regionale di protezione civile ha sede in Foligno.

2. Al fine di garantire una adeguata funzionalità della struttura di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e di cassa la spesa di euro 290.000,00 da imputare alla unità previsionale di spesa 05.1.014 (cap. 2860 n.i.).

3. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

TITOLO II
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
A LEGGI REGIONALI

Art. 13

*(Ulteriore integrazione alla legge
regionale 17 maggio 1994, n. 14)*

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono aggiunti i seguenti:


"Art. 38 bis

*(Fondo regionale per il risarcimento dei danni
causati dalla fauna selvatica)*

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, di seguito denominato Fondo incidenti stradali.

2. Sono risarcibili, con le risorse destinate al Fondo incidenti stradali, i danni causati a persone, cose e mezzi dall'investimento, per

segue atto n. 180 del 03/03/2014



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

caso fortuito o di forza maggiore, della fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purché l'investimento non sia derivante da violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La richiesta di risarcimento può essere proposta alla struttura regionale competente solo nel caso di incidenti stradali accertati con verbale redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del d.lgs. 285/1992, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della provincia o dal personale del Corpo forestale dello Stato, intervenuti sul luogo del sinistro. Nel verbale deve risultare il nesso causale tra danno provocato e impatto con l'animale.

4. Sono esclusi dal risarcimento, in presenza di collisione tra veicolo impattante e animale, i danni causati da successivo scontro con altri veicoli, da infrastrutture stradali o i danni causati dall'uscita di strada senza scontro con l'animale.

5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande di risarcimento e la relativa liquidazione.

Art. 38 ter
(*Risorse finanziarie*)


1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 38 bis è autorizzata per l'anno 2011, la spesa di euro 400.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base 07.1.013 (cap.n.i.)

2. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c della vigente legge regionale di contabilità.”.

Art. 14
(*Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12*)

1. Alla lettera a) del comma 2

segue atto n. 180 del 05/03/2011



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali) il numero: "32" è sostituito dal seguente: "35".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 12/1995 il numero: "32" è sostituito dal seguente: "35".

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Il venti per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all'articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera a).".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 12/1995 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Il quaranta per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all'articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera b).

3 ter. Al termine dell'esercizio finanziario i fondi oggetto di riserva non utilizzati vengono resi disponibili per finanziare le imprese che ne hanno titolo.".

5. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 12/1995 la locuzione: "superiore a lire 240.000.000" è sostituita dalla seguente: "inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 123.949,00".

6. L'articolo 14 della l.r. 12/1995 è abrogato.

7. Il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

"6. La ripartizione del fondo, tra le province di Perugia e Terni, è operata nella misura rispettiva del sessanta per cento e del quaranta per cento, salvo successive variazioni a tali percentuali che possono essere deliberate dalla Giunta regionale.".

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 12/1995 è aggiunto il seguente:

"6 bis. La Giunta regionale stabilisce,

segue atto n. 290

del 03/03/2011



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

annualmente, con proprio atto, la quota di risorse del fondo da destinare agli interventi di cui alla presente legge”.

9. L'articolo 16 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 16
(Cumulabilità)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali.

2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non possono usufruire delle agevolazioni previste al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della l. 17 maggio 1999, n. 144.”.

Art. 15

*(Ulteriori modificazioni alla legge regionale
6 marzo 1998, n. 9)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge, in misura pari al 6 per cento dell'indennità annua percepita dal Direttore generale, maggiorata del cinquanta per cento per il componente che ricopre la carica di Presidente.

2 ter. Dall'anno 2011 e sino all'anno 2013, l'indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, ivi compresa quella spettante al Presidente, non può comunque essere superiore a quella prevista alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento.”.


2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 9/1998 è abrogata.

segue atto n.

280

del

08/03/2014



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 16

(Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 98 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), dopo la parola: "oggettivi" sono aggiunte le seguenti: "e tiene conto anche delle risultanze del controllo di gestione".

2. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 13/2000 è aggiunto il seguente: "L'organismo svolge anche le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) secondo quanto previsto da apposita deliberazione della Giunta regionale."

Art. 17


(Ulteriori modificazione ed integrazione alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria ricerche") il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: " , " .

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2000 è aggiunta la seguente:

"c bis) realizzazione e gestione di specifiche azioni e progetti affidati dalla Giunta regionale, aventi prioritariamente carattere sperimentale e innovativo, coerenti con le funzioni dell'Agenzia di cui alle lettere

segue atto n. 180 del 04/03/2011



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) è aggiunto il seguente:

“6 bis. I lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 6 nonché i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico residenti o domiciliati in Umbria che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo a partire dal 1 gennaio 2011, hanno maturato un credito complessivo dall'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, possono beneficiare dell'anticipazione parziale del trattamento retributivo o di integrazione salariale ovvero di mobilità, maturato e non percepito, per un importo massimo non superiore ad euro 2.000,00 da parte di banche appositamente convenzionate con Gepafin S.p.A..”.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:

“7 bis. L'anticipazione delle mensilità di cui al comma 6 bis può essere richiesta per un periodo da dodici mesi a ventiquattro mesi consecutivi, con beneficio di garanzia a valere sul Fondo istituito presso Gepafin S.p.A. di cui al comma 7. La garanzia del Fondo è riferita all'importo in linea capitale dell'anticipazione. Gli interessi, gli oneri accessori e le spese di qualunque natura sull'anticipazione sono a carico dei beneficiari.”.

3. Al comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 4/2009 la locuzione: “31 dicembre 2012” è sostituita dalla seguente: “31 dicembre 2013”.

Art. 21

(Integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria) è aggiunto il seguente:

segue atto n. 130

del 05/03/2014



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

“1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 2 è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di 30.000,00 euro con imputazione, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 13.01.009 denominata “Azioni per le pari opportunità” (cap. 2538 n.i.).”.

2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 6/2009 dopo le parole: “l’entità della spesa” sono aggiunte le seguenti: “di cui ai commi 1 e 1 bis”.

Art. 22

(Integrazione alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7)

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema formativo integrato regionale) sono aggiunti i seguenti:

“Art. 24 bis

(Sistema informativo regionale)

1. La Regione supporta il sistema formativo ed educativo di cui alla presente legge sviluppando un apposito Sistema informativo regionale attraverso:

a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;

b) l’analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;

c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell’offerta formativa;

d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.

2. Il Sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il Sistema informativo lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego), nonché con i sistemi informativi

segue atto n. 180

del 03/03/2011



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.

3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l'efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.

Art. 24 ter***(Anagrafe regionale degli studenti)***

1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l'anagrafe regionale degli studenti, in attuazione del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizioni delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).

2. L'anagrafe regionale degli studenti garantisce, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione quali:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) l'educazione degli adulti;

c) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

d) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;

e) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;

f) la promozione di interventi perequativi;

g) la realizzazione di interventi

segue atto n.

180

del

03/03/2014



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

integrati di prevenzione della dispersione scolastica, di educazione alla salute, nonché di programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico.

3. L'anagrafe regionale degli studenti supporta, altresì, la definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali in rapporto alla scheda anagrafica professionale del sistema informativo lavoro contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all'articolo 20.

4. L'anagrafe regionale degli studenti contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale a partire dal primo anno della scuola primaria, individuati attraverso le seguenti informazioni:


- a) dati anagrafici;
- b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;
- c) indirizzo di studi prescelto;
- d) frequenza scolastica;
- e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento;
- f) dati anagrafici del o dei tutori.

5. L'organizzazione e la gestione dei dati contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore.

6. L'anagrafe regionale degli studenti si raccorda con le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni e per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia; l'anagrafe regionale provvede, altresì, al coordinamento con le funzioni svolte dalle province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

7. Nell'ambito del sistema informativo

segue atto n. 180 del 08/03/2011



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale, la Regione può sviluppare ulteriori appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.

Art. 24 quater
(*Forme di collaborazione*)

1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 24 bis e 24 ter, può stipulare accordi ed intese con le province, le istituzioni scolastiche, le Università con sede nel territorio regionale, gli enti formativi attuatori, nonché con le altre Regioni, per l'organizzazione e la gestione dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e dalla specifica normativa di settore, anche finalizzati a realizzare interventi mirati contro situazioni di disagio e devianza, dispersione e insuccesso formativo.”.

Art. 23
(*Ulteriore modificazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11*)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) è abrogata.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
DOTAZIONI ORGANICHE E DI
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
NELLE AZIENDE SANITARIE
REGIONALI

Art. 24
(*Ulteriore applicazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16*)

1. In attesa della complessiva ridefinizione della materia e fatti salvi i principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e nella

segue atto n. 146 del 03/01/2011



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

normativa statale di settore, per il reclutamento del personale delle Aziende sanitarie regionali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali).

Art. 25

(Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16)

1. Al comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali) dopo la parola: "effettuata" sono aggiunte le seguenti: "con procedura unica centralizzata per i fabbisogni espressi".

2. L'articolo 6 della l.r. 16/2005 è abrogato.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONE FINALE****Art 26**

(Norma finale)

1. Le Aziende sanitarie regionali adeguano le procedure pubbliche di reclutamento alle disposizioni dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/2005, così come modificato dall'articolo 25 della presente legge, ivi incluse le procedure già indette e per le quali non sono ancora state avviate le prove selettive.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

--inserire le note al testo della proposta di legge a cura della
struttura proponente--

segue atto n.

130

del

03/08/2011